

Legge regionale 17 ottobre 2007 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25/1996)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 la parola <<sindaco>> è sostituita dalla seguente: <<Comune>>.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituita dalla seguente:

<<**d**) si verifichino i casi previsti dall'articolo 6 della legge 96/2006;>>.

3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 sono aggiunte le seguenti:

<<**d bis**) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività di coltivazione del fondo, come previsto dall'articolo 2, comma 1;

d ter) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione.>>.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:

<<2 bis. Qualora l'autorizzazione venga revocata secondo quanto disposto dal comma 2, lettera d bis), l'operatore agrituristico può presentare al Sindaco nuova domanda di autorizzazione purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di revoca con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.>>.

5. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del

turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive>>.

6. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Presidente della Regione>>.